

SICUREZZA

Legge 626/94: note esplicative

dalla Gilda di Napoli, 6/11/2005

“L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. Le condizioni igieniche e di sicurezza dei locali e dei servizi devono garantire una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e il personale” (D.P.C.M. 7 giugno 1995, **Carta dei servizi della scuola**, punto 9.1).

Questo principio, che dovrebbe esprimere l’identità e l’obiettivo di ogni istituzione scolastica, risente certamente dell’emanazione, alcuni mesi prima, del D.Lgs. 626/1994 che rimane – a tutt’oggi – in larga parte disatteso se si eccettua la, maggiore, responsabilità posta in capo ai dirigenti scolastici. Essi sono stati individuati “**datori di lavoro**” ai fini ed agli effetti dei decreti legislativi n. 626/1994 e 242/1996, equiparando, così, l’Istituto Scolastico ad **un luogo** di lavoro ove devono essere rispettate tutte le specifiche normative a partire dai Decreti del Presidente della Repubblica che quasi 50 anni fa (D.P.R. 547/55) avevano posto l’Italia all’avanguardia in Europa (e totalmente disatteso).

Il D.Lgs. 626/1994 ha introdotto alcuni temi non considerati nella, lunga (vedere tabella in allegato), normativa precedente (p. es. il lavoro ai video terminali di cui si allega la circolare esplicativa), ma già dal titolo evidenzia una rivoluzione culturale; con il termine “**miglioramento**” l’attenzione viene portata agli aspetti progettuali, organizzativi, gestionali e procedurali della prevenzione superando definitivamente la concezione che voleva la sicurezza e la tutela della salute del lavoratore quasi esclusivamente centrate sul controllo di prescrizioni e adempimenti normativi. Per la prima volta in Italia un provvedimento legislativo ha definito un sistema di organizzazione e gestione delle attività di **prevenzione** e protezione dai rischi lavorativi.

Nel concreto, l’organizzazione della sicurezza, anche nella scuola, poggia sui seguenti adempimenti del Dirigente scolastico:

- 1) valutare gli specifici rischi dell’attività svolta nell’istituzione scolastica di riferimento;
- 2) elaborare un documento conseguente alla valutazione dei rischi, che indichi i criteri adottati ai fini della valutazione nonché le misure di prevenzione e protezione individuali adottate o da adottare ed il programma delle misure ritenute opportune per rimuovere o ridurre i rischi collettivi ed individuali, custodendolo agli atti;
- 3) designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

- 4) designare gli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
- 5) designare il medico competente, qualora ne ricorra la necessità;
- 6) designare i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione e di pronto soccorso ("figure sensibili"), nonché la figura del preposto, ove necessaria (es.: laboratori, officine, ecc.);
- 7) fornire ai lavoratori, ed agli allievi equiparati ai sensi dell'articolo 2, comma A, del D.Lgs. n. 626, ove necessario, dispositivi di protezione individuale e collettiva;
- 8) adottare, con comportamenti e provvedimenti adeguati, ogni altra forma di protezione eventualmente necessaria, prevista dal citato articolo 4 della normativa di riferimento.
- 9) assicurare un'adeguata attività di formazione ed informazione degli interessati - personale ed alunni - in ragione delle attività svolte da ciascuno e delle relative responsabilità;
- 10) consultare il RLS (responsabile dei lavoratori per la sicurezza) ovvero, in sua assenza, la RSU (rappresentanza sindacale unitaria) d'istituto.

Un capitolo a parte – in questa sintetica disamina della legge 626/94 - merita la questione relativa alla formazione e all'informazione. La norma di riferimento è la legge 626/94 (articoli n. 21 e 22) dalla quale si evince che il Capo di istituto – in qualità di datore di lavoro – ha il dovere di informare (e formare) i lavoratori della scuola (docenti compresi) predisponendo appositi corsi da effettuarsi **in orario di servizio e senza oneri aggiuntivi**.

Poiché questo non avviene mai sarebbe bene – in ambito di contrattazione decentrata a livello di singola istituzione scolastica – prevedere delle **forme di compensazione** quali – ad esempio – il recupero o la remunerazione delle ore dedicate ai corsi di formazione.

Circolare n° 102/95 del 07/08/1995

Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Prime direttive per l'applicazione.

14. Titolo VI - Uso di attrezzature munite di videoterminali.

In ordine alla disciplina sull'uso dei videoterminali (Titolo VI), è opportuno precisare, in via preliminare, che l'articolo rubricato "Definizioni", così come gli analoghi articoli degli altri Titoli del decreto legislativo in esame, è stato mutuato dalla normativa comunitaria, in base alla quale le

definizioni individuano il campo di applicazione oggettivo e soggettivo, ossia l'ambito all'interno del quale devono essere attuate le disposizioni via via recate dalle norme del relativo Titolo.

Tale tecnica legislativa ha il pregio di consentire, da un lato l'immediata individuazione dell'area di attuazione della normativa (e in questo corrisponde, in parte, alla usuale definizione di "campo di applicazione" dell'ordinamento italiano) e dall'altro consente una più snella articolazione interna delle varie norme, in quanto, una volta indicato in premessa il significato che assumono i vari termini, si evitano faticose ripetizioni nonché possibili equivoci interpretativi.

Ciò premesso, si fa presente che l'articolo 51, comma 1, lettera c), nel definire il lavoratore come colui che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico e abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le pause di cui all'articolo 54, durante l'intero arco della settimana lavorativa, definisce automaticamente il campo di applicazione soggettivo di tutto il titolo.

Conseguentemente il citato articolo 54 rubricato "svolgimento quotidiano del lavoro" disciplina, sempre nei confronti dello stesso lavoratore, il regime delle interruzioni (pause o cambiamento di attività).

Analogamente il successivo articolo 55 prevede la sorveglianza sanitaria solo per i suddetti lavoratori. Riguardo ai posti di lavoro, sempreché siano utilizzati dai lavoratori di che trattasi, essi devono essere adeguati alle prescrizioni contenute nell'allegato VII ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 58.

Appare così evidente che l'intenzione del legislatore è stata quella di assicurare specifiche misure preventive in favore di coloro per i quali sussistono rischi per la salute prevedibili in base ai dati scientifici disponibili.

Tali dati evidenziano che il rischio da attività su Vdt è significativo quando il lavoratore vi sia addetto "regolarmente, durante un periodo significativo del suo lavoro normale" (Direttiva 90/270/Cee, articolo 2, lettera c).

Il legislatore italiano ha ritenuto, sulla base dei dati scientifici attualmente disponibili, che ciò avvenga solo quando si riscontrino le condizioni riportate nella citata definizione di lavoratore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 626/94.

Quanto alla decorrenza delle norme, l'articolo 58 stabilisce che a partire dal 1 marzo 1995 i nuovi posti di lavoro, quali definiti all'articolo 5 I lettera b), devono essere conformi all'allegato VII.

A tale proposito si fa presente che, a causa di un errore materiale - che si provvederà a correggere con un successivo decreto legislativo di integrazione - l'allegato VII contenente le prescrizioni cui devono rispondere i posti di lavoro con videoterminale, è mancante della parte ri-

guardante l'ambiente e l'interfaccia elaboratore-uomo; si ritiene peraltro opportuno, nelle more dell'emanazione del decreto legislativo di integrazione, riportare in questa sede, detta parte, in quanto utile termine di riferimento, soprattutto con riguardo agli aspetti ergonomici, ai fini della valutazione del rischio e della individuazione delle relative misure di prevenzione.

Va precisato infine, che le disposizioni in questione non hanno introdotto alcuna forma obbligatoria di certificazione, e conseguente marcatura, attestanti la rispondenza delle attrezzature ai requisiti individuati dal suddetto allegato, in particolare a quelli ergonomici.

La conformità delle apparecchiature facenti parte del posto di lavoro e quindi anche del piano di lavoro, sedie eccetera..., è data dal rispetto delle norme nazionali di buona tecnica Uni e Cei applicabili, alle quali dovrebbe far riferimento il Fabbricante, e inoltre le stesse individuano il livello di fattibilità tecnologica per l'applicazione concreta delle misure di prevenzione e protezione.

2. Ambiente

a) Spazio.

Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazi sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e di movimenti operativi.

b) Illuminazione.

L'illuminazione generale e/o l'illuminazione specifica (lampade di lavoro) devono garantire un'illuminazione sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.

Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono essere evitati strutturando l'arredamento del locale del posto di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle loro caratteristiche tecniche.

c) Riflessi e abbagliamenti.

I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali le finestre e le altre aperture, le pareti trasparenti o traslucide, nonché le attrezzature e le pareti di colore chiaro non producano riflessi sullo schermo.

Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.

Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posti di lavoro deve essere preso in considerazione al momento della sistemazione del posto di lavoro, in particolare al fine di non perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale.

e) Calore.

Le attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di disturbo per i lavoratori.

f) Radiazioni.

Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

g) Umidità.

Si deve fare in modo di ottenere e mantenere un'umidità soddisfacente.

3. Interfaccia elaboratore / uomo.

All'atto dell'elaborazione, della scelta dell'acquisto del software, o allorché questo viene modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori:

- a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;
- b) il software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile al livello di conoscenze di esperienza dell'utilizzatore; nessun dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori;
- c) i sistemi debbono fornire al lavoratori delle indicazioni sul loro svolgimento;
- d) i sistemi devono fornire l'informazione in un formato e a un ritmo adeguato agli operatori;
- e) i principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo.

Quadro normativo

N	Norme	Argomento	Note
1	Circolare (M.I.) n. 16 del 1951	Norme prevenzione incendi nei locali per pubblico spettacolo (CPI)	Da attuare solo se nei locali dell'edificio scolastico si svolge attività di pubblico spettacolo.
2	D.P.R.547/55	Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro	Obbligo di verifica per la corrispondenza alle norme.
3	n. 818 del 1984	Nulla Osta Provvisorio prevenzione incendi (NOP).	Data scadenza presentazione domande 31/12/1991
4	n. 339 del 1986	Piano per il superamento delle barriere architettoniche	Data scadenza per la redazione del piano 31/12/1987
5	DM 25/08/89	Nuove norme prevenzione incendi sugli impianti sportivi (CPI).	Data scadenza 30/04/90 Per i NOP 31/12/1991
6	Legge n. 46/90, DPR 23/05/93, Legge 412	Norme di sicurezza sugli impianti elettrici ed impianti alimentati a gas.	Data scadenza 31/12/2004
7	DM 26/08/92	Nuove norme prevenzione incendi sugli edifici scolastici (CPI)	Data scadenza 31/12/2004
8	Legge 257/1992	Norme di sicurezza sull'amianto.	Censimento senza scadenze indicate.
9	D. Lgs. 626/94	Norme sulla sicurezza sul lavoro.	Data scadenza 31/12/2004
10	D. Lgs. 494/96	Norme sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.	Riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria all'interno delle scuole.
11	L.23 del 1996	Norme sull'edilizia scolastica	Riguarda le competenze degli enti locali sull'edilizia scolastica
12	D.M.P.I. 382 del 29/09/1998	Regolamento di applicazione del D. Lgs. 626/94 all'interno delle scuole.	Regolamento di applicazione del D. Lgs. 626/94 all'interno delle scuole di ogni ordine e grado.